



**CONSULTA ONLINE**

PERIODICO TELEMATICO ISSN 1971-9892



2023 FASC. II

(ESTRATTO)

**ANTONIO RUGGERI**

**VERITÀ RELIGIOSE E VERITÀ COSTITUZIONALI A CONFRONTO:  
IL PROFONDO SIGNIFICATO PER LA TEORIA GIURIDICA  
DI TALUNE SOSTANZIALI CONVERGENZE**

22 GIUGNO 2023

**IDEATORE E DIRETTORE RESPONSABILE: PROF. PASQUALE COSTANZO**

**Antonio Ruggeri**  
**Verità religiose e verità costituzionali a confronto:**  
**il profondo significato per la teoria giuridica di talune sostanziali convergenze\***


*Cresciuti alla scuola del dubbio  
in cui è progredito il pensiero occidentale,  
in un percorso che da Cartesio muove fino a Gadamer,  
abbiamo forse colpevolmente dimenticato  
la possibilità della verità*

(F. Modugno\*\*)

**ABSTRACT:** *The paper highlights the features of convergence and sometimes real identity that are found between some truths of faith and some incontrovertible constitutional truths, starting from the one that sees in the human person a "metavalue", thus examining the corollaries that from it linearly descend. Particular attention is paid to the value of peace, understood in a broad sense, that is to say for the importance it assumes on the level of the relationship of the person with himself and with his fellow men, even before that of international relations. The study concludes with an examination of the deadly theoretical question relating to how to reconcile the conceptual and juridical specificity of each fundamental value with the vocation of all to structurally integrate each other.*

SOMMARIO: 1. I valori fondamentali in circolo, ovverosia l'impossibilità di definire ciascuno di essi senza evocare in campo gli altri. – 2. A proposito di alcune verità assolute ed incontrovertibili che si rinvergono sia nell'ordine religioso che in quello costituzionale (in ispecie, la persona come "metavalore" e i suoi corollari). – 2.1. *Primo corollario:* l'impossibilità di far luogo a "gerarchie" tra le persone per l'aspetto della dignità. – 2.2. *Secondo corollario:* i diritti fondamentali quali *valori-fine* e, a un tempo, *valori-mezzo*, ciascuno di essi concorrendo alla salvaguardia ed all'affermazione degli altri e tutti assieme alla integra trasmissione dell'ordinamento nel tempo, all'insegna dei valori che ne sono a fondamento, primo su tutti quello democratico. – 2.3. *Terzo corollario:* il riconoscimento del diritto-dovere alla verità e il suo fare tutt'uno con il carattere democratico dell'ordinamento. – 2.4. *Quarto corollario:* l'impegno fatto ai *cives* ed ai *fideles* d'impegnarsi attivamente nella gestione della cosa pubblica quale espressione e garanzia allo stesso tempo della democraticità dell'ordinamento e testimonianza di servizio reso alla verità. – 2.5. *Quinto corollario:* la conversione e risoluzione dei diritti nel dovere di solidarietà, nel suo fare tutt'uno con quello di fedeltà alla Repubblica. – 3. Il valore della pace, il suo rilievo al piano dei rapporti della persona con se stessa e con gli altri, più e prima ancora che a quello delle relazioni internazionali, e la micidiale questione teorica a riguardo di come conciliare la specificità concettuale e giuridica di ciascun valore con la vocazione propria di tutti ad integrarsi strutturalmente a vicenda. – 4. *Segue:* l'esempio dei rapporti tra unità-indivisibilità dell'ordinamento e autonomia, nonché tra quest'ultima e i valori di libertà ed eguaglianza, e la conferma del carattere avvolgente e *quodammodo* omnicomprensivo del valore della pace.

---

\*  Avverto che l'ampiezza del campo materiale attraversato da questo studio avrebbe richiesto un apparato di note e di richiami di lett. ben più esteso di quello qui presente, a motivo del limitato spazio per esso disponibile.

\*\* *Diritto e valori*, in AA.Vv., *Giovanni Paolo II. Le vie della giustizia. Itinerari per il terzo millennio. Omaggio dei giuristi a Sua Santità nel XXV anno di pontificato*, a cura di A. Loiodice e M. Vari, Bardi - Libreria Editrice Vaticana, Roma 2003, 32.

1. *I valori fondamentali in circolo, ovvero sia l'impossibilità di definire ciascuno di essi senza evocare in campo gli altri*

Mi è capitato più volte, già al tempo in cui facevo lezioni agli studenti e ancora oggi in occasione di relazioni a convegni, di trovarmi nella impossibilità di definire questo o quello dei valori fondamentali senza evocare in campo i restanti, senza cioè dover ricorrere ad altri nell'intento di rappresentarne, quanto più è possibile in modo adeguato, l'essenza.

Non per scarico di responsabilità, cui per onestà intellettuale e conoscendo i miei considerevoli limiti non potrei far luogo, ma per fermo convincimento maturato a seguito di una ormai lunga riflessione, mi viene da pensare che questo disagio sia, in realtà, comune a molti, forse a tutti, e che piuttosto evidenzi un tratto caratterizzante il modo di essere e di porsi di ciascun valore in rapporto con gli altri, un tratto che, a mia opinione, merita di essere fatto oggetto di accurato approfondimento.

L'obiettivo dello studio che ora si avvia (e che, peraltro, si pone in immediato e diretto svolgimento di un altro di recente venuto alla luce<sup>1</sup>) è di dar conto delle ragioni che lo giustificano.

È interessante notare che in una non dissimile condizione versano, a quanto pare, anche i cultori di discipline diverse da quelle giuridiche in genere, persino – come si evince dal titolo posto in testa alle notazioni che si vanno ora facendo – coloro che si occupano di un ordinamento, qual è quello della Chiesa, i cui connotati complessivi risultano profondamente diversi da quelli propri dello Stato o di altro ordinamento non ispirato a verità rivelate e ultraterrene.

Se ci si pensa, le convergenze tra siffatte verità e quelle esibite dalla Costituzione, in specie da una Costituzione di tradizioni liberal-democratiche<sup>2</sup>, sono numerose, significative, gravide d'implicazioni a largo raggio, a conti fatti coinvolgenti gli interi ordinamenti posti qui, in estrema sintesi, a raffronto. Riguardate le stesse dal punto di vista di ciascun ordinamento, parrebbe che quello della Chiesa sia *quodammodo* “liberale” (in realtà, *liberante*<sup>3</sup>) e quello dello Stato sia “cristiano”. La precedenza storica del magistero ecclesiale, in realtà, avvalora per la sua parte la nota indicazione crociana che porta naturalmente e linearmente quanti si identificano nei valori fondanti le liberal-democrazie a concludere nel senso di doversi comunque dire – piaccia o no – “cristiani”<sup>4</sup>. È pur vero, tuttavia, che l'affermazione e diffusione degli ordinamenti di stampo liberal-democratico non è rimasta indifferente per talune aggiornate e particolarmente accreditate riletture delle sacre scritture che sembrano, per vero, essersi ad essi (e, segnatamente, ai loro valori fondamentali) variamente ispirate<sup>5</sup>. Insomma, il flusso di suggestioni ed indicazioni non si è avuto

---

<sup>1</sup> *Costituzione e verità (prime notazioni)*, in questa *Rivista* 2023/II, 397 ss.

<sup>2</sup> Non torno qui a discutere dell'annosa questione riguardante l'utilizzo appropriato del termine “Costituzione”, se debba cioè restare circoscritto ai soli ordinamenti d'ispirazione liberale ovvero se possieda generale valenza, sì da appuntarsi anche in capo agli atti o fatti fondativi di ordinamenti autoritari o, come che sia, illiberali (su ciò, per tutti, A. SPADARO, in più studi, tra i quali princ. il *Contributo per una teoria della Costituzione*, I, *Fra democrazia relativista e assolutismo etico*, Giuffrè, Milano 1994). Dal momento, però, che le notazioni che ora si svolgono rimangono circoscritte agli ordinamenti della prima specie (e, segnatamente, al nostro), la questione stessa può qui considerarsi ininfluenza, in quanto estranea all'oggetto ed alle finalità di questa trattazione.

<sup>3</sup> Ci rammenta la *Veritatis splendor*, 84 ss., facendo richiamo di Gal, 5, 1, che “Cristo ci ha liberati perché restassimo liberi”.

<sup>4</sup> Il riferimento è, ovviamente, al noto saggio di B. CROCE, *Perché non possiamo non dirci “cristiani”*, apparso in *La Critica* nel novembre del 1942 e per i tipi della Laterza di Bari nel 1943. Di segno opposto è il libro di P. ODIFREDDI, *Perché non possiamo essere cristiani (e meno che mai cattolici)*, Longanesi, Milano 2007.

<sup>5</sup> Un solo esempio per tutti (e con riserva di ulteriori approfondimenti a breve), con riguardo alla concezione dei pubblici poteri ed alla loro articolazione all'insegna del principio di divisione dei poteri stessi, qualificato dalla *Pacem in terris* come “rispondente ad esigenze insite nella stessa natura degli uomini” (41 s.), mentre ben diverso era – come si sa – il modo d'intendere l'esercizio della sovranità in epoche risalenti, specie al tempo in cui dominava l'assolutismo regio. Nella stessa enciclica, è altresì rilevata la necessità che il “il potere legislativo si muova nell'ambito dell'ordine morale e della norma costituzionale” (42). Già, però, in documenti anteriori (ad es., nella *Centesimus annus*) si rinviene una lucida e ferma difesa del modello liberal-democratico. Così, nella enciclica appena richiamata, è scritto che

(e non si ha) a senso unico, dovendosi riconoscere altresì il debito che il pensiero religioso ha nei riguardi di quello laico, ciascuno di essi dunque ricaricandosi e rigenerandosi senza sosta, oltre che per effetto di spinte originate al proprio interno, anche grazie al concorso offerto dall'altro.

2. *A proposito di alcune verità assolute ed incontrovertibili che si rinvergono sia nell'ordine religioso che in quello costituzionale (in specie, la persona come "metavalore" e i suoi corollari)*

Va preliminarmente osservato che tanto l'ordine religioso quanto quello non religioso poggiano su alcune verità dotate del tratto qualificante ed immediatamente espressivo dell'assolutezza e della incontrovertibilità<sup>6</sup>. Se ne ha eloquente testimonianza già per il modo con cui entrambi sono venuti a formazione, disvelando verità loro proprie e, appunto, indiscutibili, seppur aventi sembianze e natura profondamente diverse.

Le une sono, infatti, di origine trascendente, le altre terrene e tuttavia espressive di un potere – quello costituente – usualmente rappresentato come onnipotente, *normante ma non normato*, fondativo cioè *ex nihilo* di un ordine giuridico alla cui base si pone, sovrano<sup>7</sup>, un atto, la Costituzione, che in sé riassume ed emblematicamente rappresenta il processo storico-politico da cui origina e, con esso, la volontà di coloro che ne sono stati artefici di rottura rispetto all'ordine giuridico preesistente e di costruzione di un nuovo ordine nel segno della discontinuità costituzionale, specificamente apprezzabile alla luce dei valori fondamentali dai quali esso trae alimento e sostegno<sup>8</sup>.

Non è a caso, d'altronde, che – secondo opinione corrente<sup>9</sup> – le norme costituzionali che ai valori stessi danno la *prima, diretta e necessaria* specificazione-attuazione, i principi fondamentali, si considerano indisponibili per qualunque manifestazione giuridica di potere costituito, foss'anche la

“un'autentica democrazia è possibile solo in uno Stato di diritto e sulla base di una retta concezione della persona umana” (46). E ancora, pure *ivi*, “una democrazia senza valori si converte facilmente in un totalitarismo aperto oppure subdolo, come dimostra la storia”. Poco sotto (47), poi, si dice: “dopo il crollo del totalitarismo comunista e di molti altri regimi totalitari e ‘di sicurezza nazionale’, si assiste oggi al prevalere, non senza contrasti, dell'ideale democratico, unitamente ad una viva attenzione e preoccupazione per i diritti umani. Ma proprio per questo è necessario che i popoli che stanno riformando i loro ordinamenti diano alla democrazia un autentico e solido fondamento mediante l'esplicito riconoscimento di questi diritti”.

<sup>6</sup> Una mirabile sintesi del pensiero cristiano può vedersi nella *Veritatis splendor*.

<sup>7</sup> La nostra Carta, al pari di altre, individua – come si sa – nel popolo il sovrano; e, tuttavia, come si è fatto notare altrove, sovrano non è il soggetto designato come tale bensì l'autorità costituente oggettivata in un atto, la Costituzione appunto, che così lo riconosce e qualifica, dotandolo degli strumenti idonei all'esercizio della sovranità e fissando i limiti entro i quali le manifestazioni di questa sono tenute a mantenersi. Secondo una tesi finemente argomentata, la sovranità, per essere intesa a modo, richiede infatti di essere desoggettivizzata e può essere, dunque, colta nella sua essenza unicamente in prospettiva assiologico-oggettiva, appuntandosi sui valori fondamentali dell'ordinamento (G. SILVESTRI, *Lo Stato senza principe. La sovranità dei valori nelle democrazie pluraliste*, Giappichelli, Torino 2005).

<sup>8</sup> Si è, per vero, argomentata da accreditati studiosi la tesi secondo cui quella di potere costituente sarebbe una nozione da considerare ormai storicamente “esaurita” (indicazioni in M. LUCIANI, *Il voto e la democrazia. La questione delle riforme elettorali in Italia*, Editori Riuniti, Roma 1991, 8 s. e *passim*, e, dello stesso, *L'antisovrano e la crisi delle costituzioni*, in *Riv. dir. cost.*, 1996, 124 ss., spec. 136 ss.; U. ALLEGRETTI, *Il problema dei limiti sostanziali all'innovazione costituzionale*, in AA.VV., *Cambiare costituzione o modificare la Costituzione?* a cura di E. Rippepe e R. Romboli, Giappichelli, Torino 1995, 29; M. DOGLIANI, *Potere costituente e revisione costituzionale*, in *Quad. cost.*, 1/1995, 7 ss. e, più di recente, in prospettiva comparata, M. CALAMO SPECCHIA, *Un prisma costituzionale, la protezione della Costituzione: dalla democrazia “militante” all'autodifesa costituzionale*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 1/2021, 91 ss., spec. 109 ss.); la realtà, purtroppo, si è fatta carico di smentire ripetutamente questa irenica rappresentazione teorica che – come mi è venuto di dire altrove (v., spec., il mio *Fonti, norme, criteri ordinatori. Lezioni*, Giappichelli, Torino 2009, 34 ss., spec. 39) – confonde personali e lodevoli desideri con accadimenti di cui si ha diffuso e non di rado particolarmente sofferto riscontro.

<sup>9</sup> Riferimenti in AA.VV., *Alla prova della revisione. Settanta anni di rigidità costituzionale*, a cura di U. Adamo - R. Caridà - A. Lollo - A. Morelli - V. Pupo, Editoriale Scientifica, Napoli 2019.

più elevata, quale si ha a mezzo di leggi di revisione costituzionale<sup>10</sup>, e possono pertanto essere travolte unicamente a mezzo di un nuovo fatto costituente, seppur talora abilmente camuffato e ammantato delle candide vesti degli atti di revisione o, addirittura, di quelli di attuazione costituzionale<sup>11</sup>.

Si faccia caso, dunque, all'assonanza: la negazione della verità religiosa è frutto della non fede; la negazione dei principi fondanti l'ordine costituzionale è essa pure il frutto di un atto di pura forza, foriero di discontinuità, con il quale si mette da canto una complessiva verità assiologicamente connotata e la si sostituisce con un'altra.

Restando, ad ogni buon conto, ora all'ordine costituzionale da noi ed altrove affermatosi a seguito della seconda grande guerra e della caduta dei regimi autoritari che se ne erano resi responsabili, vistose ed incontrovertibili sono alcune verità di cui si fanno portatrici le Carte costituzionali, tra le quali la nostra, venute alla luce all'indomani della fine del conflitto ed in dichiarata, ferma contestazione di tutto ciò che lo ha determinato e delle atrocità in esso commesse; e parimenti vistose – come si dirà a momenti – sono le convergenze rispetto al magistero della Chiesa. Non può, nondimeno, a mia opinione<sup>12</sup>, negarsi che, accanto alle verità in parola, se ne diano altre ancora *in progress* ed altre ancora, con ogni probabilità, destinate a restare permanentemente avvolte da una fitta coltre di nebbia, alimentando pertanto un parimenti fitto, mai finito e non di rado acceso dibattito in merito alla loro stessa essenza<sup>13</sup>. E, ancora una volta, non improprio è l'accostamento con talune verità di fede risultanti da passi delle sacre scritture che costituiscono oggetto di divergenze interpretative anche sensibilmente marcate tra gli esperti (in ispecie, i teologi).

Il *punctum crucis* in cui il pensiero religioso e quello laico, ad ogni buon conto, si incontrano e danno mutuo sostegno ed alimento è dato dal riconoscimento della persona come valore, anzi come "metavalore"<sup>14</sup>, espressivo di una verità assoluta, da cui direttamente e linearmente discende la salvaguardia della dignità della persona stessa che è oggetto di un diritto indisponibile e, al contempo, fondamento e giustificazione di ogni altro diritto costituzionale e, per ciò pure, di ogni

---

<sup>10</sup> In realtà, come si è tentato di mostrare altrove, i principi fondamentali non sono categoricamente intangibili ma si dispongono essi pure ad innovazioni di vario segno, sempre che si mantengano fedeli alla loro matrice originaria e, anzi, risultino a finalità espansiva [ragguagli, volendo, nel mio [I principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale tra interpretazioni storicamente orientate e revisioni a finalità espansiva](#), in questa [Rivista 2022/II](#), 473 ss.].

<sup>11</sup> E, invero, non di rado il superamento dei limiti alle innovazioni costituzionali e, dunque, l'avvento di un nuovo potere costituente si rende manifesto non già al piano delle modifiche di forma costituzionale bensì a quello delle esperienze normative che si dispongono ai piani sottostanti ovvero, puramente e semplicemente, a quello dei meri fatti.

<sup>12</sup> Raguagli sul punto di cruciale rilievo, volendo, nel mio [Costituzione e verità \(prime notazioni\)](#), cit.

<sup>13</sup> In realtà, a riguardo del punto ora toccato dovrebbe farsi luogo ad alcune precisazioni che non possono però qui trovare posto. Ad es., sarebbe necessario tenere presente il ruolo giocato dalla veste istituzionale dell'interprete della Carta, se studioso puro ovvero operatore (in ispecie, giudice). L'uno, infatti, davanti ad un enunciato che gli appaia appannato o, diciamo pure, oscuro, potrebbe lasciare aperta la questione fatta oggetto di esame o anche confessare, con onestà d'intelletto, di non saperla risolvere; il che vale come ammettere che si diano verità ancora non chiarite, forse destinate a restare a tempo indefinito tali. L'altro, di contro, è obbligato ad enunciare una verità, quale che sia, imputandola ovviamente alla Carta costituzionale e, in genere, ad ogni documento normativo preso in esame. L'interpretazione del giudice, in particolare, non può mai chiudersi con un insuccesso; lo sarà, in taluni casi, per la giustizia in senso sostanziale, sovente tuttavia destinata a restare insondabile, non pure per la verità processuale. È pur vero, però, che lo stesso giudicato può – come si sa – costituire oggetto, nei casi al riguardo stabiliti, di revisione ovvero di superamento da parte di altro giudicato (così, ad es., al piano dei rapporti tra le esperienze processuali maturate in ambito interno e quelle che vengono a formazione presso le Corti europee).

<sup>14</sup> Così, F. MODUGNO, nello scritto sopra richiamato, 29. Sul primato della persona ha giustamente (e da tempo) insistito, con varietà di accenti, la più avvertita dottrina [v., ancora da ultimo, V. BALDINI, *La Costituzione della persona e il costituzionalismo del mondo globale. Aspetti problematici di una tensione già esistente tra Costituzione della libertà ed esercizio del potere pubblico*, in [Dirittifondamentali.it](#), 2/2023, 21 giugno 2023, 289 ss. Sul principio personalista, v., part., la densa riflessione di A. MORELLI, [Il principio personalista nell'era dei populismi](#), in questa [Rivista 2019/II](#), 359 ss.; se si vuole, può poi vedersi anche il mio [Il principio personalista e le sue proiezioni](#), in [federalismi.it](#) 17/2013].

dovere, nei limiti in cui l'uno e l'altro "tipo" di situazione soggettiva – per riprendere termini di uso corrente nei discorsi dei giuristi<sup>15</sup> – possano essere tenuti reciprocamente, nettamente distinti<sup>16</sup>. Anche dal punto di vista religioso è, peraltro, ripetutamente, fermamente ribadito il concetto secondo cui "gli uomini nell'agire seguano la loro iniziativa e godano di una libertà responsabile, non mossi da coercizione bensì guidati dalla coscienza del dovere"<sup>17</sup> e, segnatamente, dalla conoscenza della verità, la fonte inesauribile da cui trae luce e alimento la dignità della persona<sup>18</sup>.

È qui, anche in prospettiva laica, il punto fermo al quale la persona stessa si appoggia nel suo non di rado incerto e sofferto cammino, ciò che dà senso ed orientamento nelle piccole come nelle grandi scelte della vita. Non a caso, d'altronde, la dignità è stata qualificata quale valore "supercostituzionale" o – come pure, in un non dissimile ordine d'idee, si è detto da un'autorevole dottrina – l'"assoluto costituzionale", la "bilancia" su cui si dispongono i beni della vita in vista della loro mutua ponderazione in ragione dei casi<sup>19</sup>.

Di qui, poi, una serie di corollari di primario rilievo sui quali ora non indugio, limitandomi solo a farne menzione e rimandando ad altri luoghi per maggiori ragguagli e i necessari, ulteriori approfondimenti.

### 2.1. Primo corollario: *l'impossibilità di far luogo a "gerarchie" tra le persone per l'aspetto della dignità*

A riguardo del primo corollario, si legge nella *Pacem in terris*, cui qui si presta specifica attenzione per le non comuni qualità di chiarezza e profondità di pensiero da essa disvelate, che "non ci sono esseri umani superiori per natura ed esseri umani inferiori per natura, ma tutti gli *esseri umani sono uguali per dignità naturale*"<sup>20</sup>. La dignità, insomma, non è, in alcun caso o modo, graduabile: è oppure semplicemente non è. E poiché la dignità implica il godimento di diritti inviolabili, che – come si è tentato di mostrare altrove – sono tali *in quanto* fondamentali<sup>21</sup>, se ne ha che il primo diritto è appunto quello di avere diritti<sup>22</sup> e, avendoli, di farli valere al massimo del loro rendimento possibile, alle condizioni oggettive di contesto e secondo le personali inclinazioni di

<sup>15</sup> Va, nondimeno, avvertito che la categoria teorica dello *status* – come ha, non molto tempo addietro, rilevato una sensibile dottrina (spec. C. CAMARDI, *Diritti fondamentali e "status" della persona*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1/2015, 7 ss.) – è da tempo in crisi.

<sup>16</sup> ... tanto più, poi, ad accedere all'ordine di idee, nel quale mi riconosco e nel quale, anzi, vado sempre di più radicandomi, secondo cui nella struttura dei diritti fondamentali è dato rinvenire una componente deontica, la cui consistenza peraltro si apprezza in varia misura in ragione dei contesti nei quali si fa questione della salvaguardia dei diritti stessi. La sottolineatura del ruolo giocato dai doveri, in ispecie da quelli di solidarietà, nelle dinamiche interpersonali è particolarmente debitrice – come si sa – della lezione mazziniana, a riguardo della quale, di recente e per tutti, i contributi al *forum* su *I doveri dell'uomo da Mazzini ad oggi: opinioni a confronto*, in [Giustizia Insieme](#), 7 aprile 2022.

<sup>17</sup> *Veritatis splendor*, 31, con richiamo alla *Dignitatis humanae*, 1.

<sup>18</sup> Ancora nella *Veritatis splendor* è la lapidaria, efficace affermazione secondo cui "è comunque sempre dalla verità che deriva la dignità della coscienza" (63).

<sup>19</sup> La prima qualifica è di A. RUGGERI - A. SPADARO, *Dignità dell'uomo e giurisprudenza costituzionale (prime notazioni)*, in AA.VV., *Libertà e giurisprudenza costituzionale*, a cura di V. Angiolini, Giappichelli, Torino 1992, 221 ss. e, già, in *Pol. dir.*, 1991, 343 ss.; le restanti sono di G. SILVESTRI, *Considerazioni sul valore costituzionale della dignità della persona*, al [sito web](#) dell'AIC, 14 marzo 2008. V., inoltre, le ulteriori precisazioni che sono nel mio [La dignità dell'uomo e il diritto di avere diritti \(profili problematici e ricostruttivi\)](#), in questa [Rivista 2018/II](#), 392 ss. Praticamente sconfinata appare essere la letteratura che tratta della dignità della persona da angoli visuali diversi e per esigenze ricostruttive parimenti diverse [di recente, v. A. LAMBERTI, *Giustizia e misericordia: una sfida per il diritto costituzionale nel prisma della dignità della persona*, in [Nomos](#), 1/2023, spec. 15 ss.].

<sup>20</sup> (50; mia, ovviamente, la sottolineatura).

<sup>21</sup> L'invulnerabilità infatti è la conseguenza, necessaria ed indisponibile, della fundamentalità: facendo riferimento alla prima, la Carta ha, per ciò stesso, inteso dare riconoscimento della seconda, senza la quale l'una resterebbe priva di significato alcuno.

<sup>22</sup> Richiamo qui, con questo titolo, un noto studio monografico di S. RODOTÀ, edito da Laterza nel 2012.

ciascun individuo<sup>23</sup>. È solo così, d'altronde, che l'ordinamento può trasmettersi integro nel tempo, senza smarrire le sue proprietà identificanti ma, all'inverso, vedendole ulteriormente rimarcate e promosse<sup>24</sup>. E, invero, una delle cause non infrequenti della involuzione ordinamentale, vale a dire della degenerazione della identità costituzionale, quindi sopraffatta dall'avvento di un ordine autoritario e comunque illiberale, sta proprio nel fatto che, in una data congiuntura storico-politica, i diritti fondamentali (specie alcuni) non trovano il modo per affermarsi e farsi valere, determinandosi quindi l'impianto di pratiche imitative degeneri e viepiù diffuse in seno al corpo sociale che, radicandosi sempre di più, finiscono con il portare ad uno di quei fatti di discontinuità costituzionale cui si è dietro fatto parola, talora persino alla dissoluzione del gruppo sociale<sup>25</sup>.

2.2. Secondo corollario: *i diritti fondamentali quali valori-fine e, a un tempo, valori-mezzo, ciascuno di essi concorrendo alla salvaguardia ed all'affermazione degli altri e tutti assieme alla integra trasmissione dell'ordinamento nel tempo, all'insegna dei valori che ne sono a fondamento, primo su tutti quello democratico*

Il secondo corollario ha qui pure la radice da cui si tiene ed incessantemente alimenta.

Ciascun individuo non fa (o, meglio, non dovrebbe far) valere, infatti, i diritti fondamentali di cui, in quanto persona<sup>26</sup>, è dotato al fine del suo ottimale appagamento ma anche in vista della salvaguardia ed affermazione di ogni altro diritto e di tutti assieme, per se stesso e per gli altri componenti la comunità di appartenenza; allo stesso tempo, viene in tal modo reso un servizio necessario alla trasmissione della comunità stessa e dell'ordinamento nel tempo, consegnandosi alle generazioni a venire un patrimonio di valori non impoverito bensì, ove le condizioni oggettive lo consentano, ulteriormente potenziato ed arricchito.

Sarebbe un imperdonabile errore, frutto di un'autentica miopia teorico-ricostruttiva, circoscrivere o, diciamo pure, svilire il significato del riferimento alle generazioni future, ora finalmente presente dopo la novella del 2022 in uno dei principi fondamentali della Carta, al solo bisogno della salvaguardia dell'ambiente, comunque idonea ad irradiarsi per l'intero ordinamento<sup>27</sup>. Il rilievo

---

<sup>23</sup> Ancora nella *Pacem in terris* si mette in evidenza con cristallina chiarezza che il “dovere di far valere i diritti”, è avvertito dai singoli quale “esigenza ed espressione della loro dignità” (24).

<sup>24</sup> Sulla dimensione temporale delle esperienze giuridiche in genere e costituzionali in ispecie, mi piace qui fare, ancora una volta, richiamo di un noto scritto del mio indimenticabile Maestro: di T. MARTINES, v., dunque, *Prime osservazioni sul tempo nel diritto costituzionale*, in *Scritti in onore di S. Pugliatti*, III, Giuffrè, Milano 1978, 783 ss., nonché in ID., *Opere*, I, *Teoria generale*, Giuffrè, Milano 2000, 477 ss.

<sup>25</sup> Faceva notare, con il consueto acume e la profonda conoscenza della storia che gli erano proprie, N. BOBBIO, *Teoria generale della politica*, a cura di M. Bovero, Einaudi, Torino 1999, 433, che “i codici morali e giuridici vengono posti originariamente a salvaguardia del gruppo sociale nel suo insieme piuttosto che dei suoi singoli membri. La funzione originaria del precetto di non uccidere non è tanto quella di proteggere il singolo individuo quanto quella di impedire la disgregazione del gruppo”.

<sup>26</sup> Viene al riguardo in gioco la vessata questione relativa alla distinzione tra cittadini e non cittadini in ordine al godimento dei diritti fondamentali. Al di là dei peculiari problemi che si pongono in relazione ai diritti c.d. politici, dei quali nondimeno non può ora farsi parola, il *trend* che va ormai sempre di più affermandosi, da noi come altrove, è nel senso di non privare nessun essere umano delle condizioni essenziali ad una esistenza “libera e dignitosa”. È pur vero che seguitano a permanere gravi e penalizzanti discriminazioni, specie al piano dell'effettivo godimento in parola, anche in seno alla cerchia dei cittadini e che, dunque, assai lunga appare ad oggi essere la strada da compiere in vista del raggiungimento della meta della cancellazione senza “se” e senza “ma” di ogni fattore di disegualianza. Non ho alcun dubbio, però, che questa strada sia quella da percorrere senza esitazione o remora alcuna, se si ha a cuore il fine, per ambizioso e arduo che ne sia il raggiungimento, di edificare una società giusta, autentica liberale e democratica [cfr. ora, sul punto, C. PANZERA, *Titolarità dei diritti fondamentali e società democratica*, in questa *Rivista* 2023/II, 463 ss.].

<sup>27</sup> In tema, nella ormai copiosissima lett., v., di recente, M. BENVENUTI, *La revisione dell'articolo 41, commi 2 e 3, della Costituzione, i suoi destinatari e i suoi interpreti*, in *Rivista AIC*, 2/2023, 12 aprile 2023, 59 ss., e A. MOLFETTA, *L'interesse delle future generazioni oltre la riforma degli articoli 9 e 41 della Costituzione*, *ibid.*, 12 giugno 2023, 222 ss.

delle generazioni future è, infatti, insito nell'idea stessa di ordinamento e nella sua indeclinabile vocazione a durare nel tempo. Non avrebbe, d'altro canto, avuto (e non ha) alcun senso far parola nella Carta del dovere di fedeltà alla Repubblica ove non lo s'intendesse riferito, per un verso, all'intero patrimonio dei valori fondanti la Repubblica stessa e, per un altro verso, all'impegno da questa sancito della loro consegna alle generazioni a venire perché lo custodiscano e portino ulteriormente a frutto<sup>28</sup>.

È anche (e specificamente) per ciò che l'ordinamento costituzionale si connota come democratico e che il libro costituzionale, non per mero accidente, si apre con il riferimento al valore in parola. Solo gli ordinamenti autenticamente democratici<sup>29</sup> possono, infatti, ambire a durare nel tempo, a differenza degli ordinamenti di stampo autoritario e liberticidi che risultano dotati (e la storia recente ne dà eloquente testimonianza) di corto respiro. La qual cosa si deve al fatto che essi poggiano sull'esercizio della sovranità asservito alla menzogna, diversamente da ciò che si ha negli ordinamenti d'ispirazione liberale, nei quali – secondo la magistrale indicazione teorica poc'anzi richiamata – la sovranità, oggettivandosi, si appunta in capo ai valori fondamentali, in vista della loro ottimale affermazione al servizio della persona umana, della sua dignità, dei suoi diritti: in breve, della verità costituzionale *optimo iure* intesa e fatta valere.

### 2.3. Terzo corollario: il riconoscimento del diritto-dovere alla verità e il suo fare tutt'uno con il carattere democratico dell'ordinamento

Di qui poi il terzo corollario, che rimanda al riconoscimento del diritto alla verità, cui fa da *pendant* il relativo dovere (che – come si è veduto<sup>30</sup> – è, anzi, parte integrante e particolarmente qualificante del primo), in un ordinamento propriamente democratico su tutti gravante, individui, gruppi sociali, organi di governo. Il diritto in parola fa, anzi, tutt'uno con il carattere democratico dell'ordinamento, di modo che negare o svilire, nel quotidiano svolgersi della vita sociale e delle dinamiche istituzionali, l'uno equivale a negare o a svilire l'altro, e viceversa. Assumere, perciò, come pure talora si è fatto (e si fa), che sarebbe opportuno averne l'esplicita menzione nella Carta, allo scopo opportunamente novellata, risulterebbe, a mio modo di vedere, ridondante, esattamente come lo è prescrivere *claris cum verbis* l'osservanza della Costituzione da parte di atti da questa fondati e perciò ad essa sottoposti<sup>31</sup>. V'è però di più (e peggio): potrebbe, infatti, circolare e diffondersi nel corpo sociale l'erroneo convincimento che la previsione in parola, per il fatto stesso di essere venuta alla luce, abbia carattere non giù meramente dichiarativo bensì innovativo, e che pertanto l'ordine giuridico preesistente fosse fondato sulla menzogna, non pure sulla verità,

---

Dal punto di vista religioso, il bisogno della salvaguardia del creato è intensamente avvertito come impellente e non più dilazionabile da molti documenti ecclesiali [v., ad es., la *Laudato si'* di FRANCESCO, venuta alla luce nel 2015, laddove, richiamando Rm 8, 22, in modo crudo si afferma che “la nostra oppressa e devastata terra ‘geme e soffre le doglie del parto’” (2). Sul magistero ecclesiale a tutela dell'ambiente, v., ora, A. LAMBERTI, *Tutela dell'ambiente e Costituzione. Il Magistero di Papa Francesco e l'impegno etico del giurista. (Parte Prima – La legge costituzionale n. 1 del 2022 tra “vecchi” e “nuovi” bilanciamenti)*, in [Dirittifondamentali.it](http://Dirittifondamentali.it), 2/2023, 1° giugno 2023, 137 ss. e, dello stesso, pure *ivi*, *Tutela dell'ambiente e Costituzione. Il Magistero di Papa Francesco e l'impegno etico del giurista. (Parte Seconda – Contrasto al cambiamento climatico, “ecologia integrale” ed impegno etico)*, 13 giugno 2023, 209 ss.].

<sup>28</sup> Sul dovere in parola, v., almeno, A. MORELLI, *I paradossi della fedeltà alla Repubblica*, Giuffrè, Milano 2013.

<sup>29</sup> Rammento qui di passaggio che “democratici” si sono autoqualificati (e si qualificano) anche gli ordinamenti d'ispirazione marxiana, con palese travisamento però del senso genuino e profondo del termine, conforme alla indicazione risultante dall'etimologia.

<sup>30</sup> Faccio qui nuovamente richiamo dell'indicazione teorica di ordine generale poc'anzi accennata, secondo cui in ogni diritto fondamentale si rinviene una componente deontica.

<sup>31</sup> Inutile è, dunque, il disposto di cui all'art. 117, comma 1, che fa obbligo alle leggi di Stato e Regione di prestare ossequio, tra l'altro, alla Costituzione e parimenti inutile è, per quest'aspetto, il precetto di ordine generale di cui all'art. 54.



venendosi pertanto a produrre un effetto *boomerang*, di sostanziale delegittimazione della Costituzione preesistente nella sua interezza.

2.4. Quarto corollario: *l'impegno fatto ai cives ed ai fideles d'impegnarsi attivamente nella gestione della cosa pubblica quale espressione e garanzia allo stesso tempo della democraticità dell'ordinamento e testimonianza di servizio reso alla verità*

Anche in relazione al valore democratico si apprezza, ad ogni buon conto, una rilevante assonanza tra la verità religiosa e quella costituzionale, entrambe sollecitando l'impegno attivo dei componenti la comunità alla gestione della cosa pubblica<sup>32</sup>. Il valore democratico va, infatti, incontro a rischi gravi, fino al punto di potersi disperdere, laddove non si alimenti costantemente dalla partecipazione al governo della comunità, in ciascuna delle sue più salienti espressioni e in tutte assieme<sup>33</sup>. L'involuzione autoritaria è, infatti, sempre incombente laddove faccia difetto l'attenta vigilanza da parte dei componenti il gruppo sociale che ha la sua prima verifica proprio in sede di rinnovo delle assemblee elettive che restano pur sempre i luoghi in cui la democrazia principalmente prende corpo e costantemente si mette alla prova. E, invero, forse in seno alla comunità non si ha la dovuta consapevolezza dei pericoli che fa correre l'assenteismo elettorale laddove si porti (e il *trend* – come si sa – è in questo senso) oltre una certa soglia di fisiologica tolleranza<sup>34</sup>. La partecipazione alla vita pubblica ha, poi, come si diceva, da accompagnarsi all'esercizio parimenti costante ed incisivo dei diritti fondamentali, del quale la democrazia non può comunque fare a meno, così come quelli sono cosa priva di senso senza questa.

Risulta al riguardo di cristallina evidenza quanto si faceva notare in sede di avvio della riflessione qui svolta, a riguardo della mutua, strutturale integrazione dei valori fondanti l'ordine costituzionale, ove si convenga che il modo più efficace per preservare e trasmettere integra la democrazia è far valere i diritti fondamentali e portarli a frutto al massimo del rendimento di cui sono dotati, in ragione delle condizioni oggettive di contesto.

2.5. Quinto corollario: *la conversione e risoluzione dei diritti nel dovere di solidarietà, nel suo fare tutt'uno con quello di fedeltà alla Repubblica*

Viene così in primo piano il quinto corollario che si rende palese e si fa apprezzare per il tramite della conversione e risoluzione dei diritti nel dovere di solidarietà<sup>35</sup>, nelle sue varie ed incisive articolazioni interne<sup>36</sup>. Il modo migliore, infatti, per esercitare i primi si ha nel momento in cui gli stessi si fanno servizio<sup>37</sup>, commutandosi dunque in un dono fraternamente offerto<sup>38</sup>.

---

<sup>32</sup> Ancora nella *Pacem in terris* si rinviene un fermo richiamo al dovere di partecipazione alla vita pubblica (76 ss.).

<sup>33</sup> Rammento, al riguardo, l'articolazione della democrazia in tre specie diverse seppur reciprocamente legate: diretta, rappresentativa e pluralista (su ciò può vedersi il chiaro quadro di sintesi che è in T. MARTINES, *Diritto costituzionale*<sup>16</sup>, a cura di G. Silvestri, Giuffrè - Francis Lefebvre, Milano 2022, 202 s.).

<sup>34</sup> Laddove, come ormai sempre più di frequente avviene, le forze politiche di maggioranza godono di consensi circoscritti a circa un terzo del corpo elettorale, l'ordinamento non può più dirsi – a me pare – propriamente democratico: non sarà, dunque, *antidemocratico* ma potrà (e dovrà) dunque qualificarsi come *a-democratico* [ragguagli, volendo, nei miei [L'assenteismo elettorale e la forma a-democratica di Stato \(nota minima su una spinosa ed irrisolta questione\)](#), Editoriale, in questa [Rivista](#), 19 ottobre 2021, e [La forma di Stato a-democratica \(cause, effetti, rimedi\)](#), [ibid.](#), [Studi 2023/I](#), 285 ss.].

<sup>35</sup> ... a riguardo del quale, nella ormai copiosa lett., di recente e per tutti, v. G. ALPA, *Solidarietà. Un principio normativo*, Il Mulino, Bologna 2022, e S. GIUBBONI, *Solidarietà. Un itinerario di ricerca*, Editoriale Scientifica, Napoli 2022.

<sup>36</sup> Ho avuto modo di toccare il punto di cruciale rilievo in altro studio dedicato al rilievo del magistero ecclesiale per la teoria costituzionale: v., dunque, volendo, il mio *Dottrina sociale della Chiesa e dottrina del diritto costituzionale (una minima riflessione sul metodo)*, in AA.VV. *Giovanni Paolo II*, cit., 49 ss., spec. 51.

<sup>37</sup> In tema, P. FRANCESCO - C.M. MARTINI, *Il vescovo, il pastore. L'autorità nella Chiesa è sempre "al servizio"*, San Paolo ed., Milano 2022.

Come si vede, tra il dovere di fedeltà e quello di solidarietà si intrattiene una fitta trama di relazioni connotate da mutuo sostegno e alimento, per vero ad oggi bisognosa di essere ancora meglio messa a fuoco e rappresentata in tutta la sua estensione e complessiva caratterizzazione. La solidarietà, infatti, non è solo di ciascun individuo verso gli altri ma anche dell'intera comunità nei riguardi dei singoli, specie di coloro che ne hanno particolarmente bisogno, vale a dire dei soggetti più deboli, esposti, vulnerabili<sup>39</sup>. In una prospettiva di ancora più ampio respiro, poi, la solidarietà si ha anche tra le comunità politicamente organizzate, secondo quanto è peraltro testimoniato dalle numerose e tangibili iniziative di cui si ha riscontro in ambito internazionale ogni qual volta uno Stato risulti colpito da eventi negativi di particolare estensione e rilievo che sollecitano altri Stati, anche geograficamente distanti, ad offrirgli soccorso. Ancora una volta, efficacissima è la lezione impartitaci dalla *Pacem in terris*: “i rapporti tra le comunità politiche vanno regolati nella verità e secondo giustizia; ma quei rapporti vanno pure vivificati dall'operante solidarietà attraverso le mille forme di collaborazione economica, sociale, politica, culturale, sanitaria, sportiva” (54)<sup>40</sup>.

3. *Il valore della pace, il suo rilievo al piano dei rapporti della persona con se stessa e con gli altri, più e prima ancora che a quello delle relazioni internazionali, e la micidiale questione teorica a riguardo di come conciliare la specificità concettuale e giuridica di ciascun valore con la vocazione propria di tutti ad integrarsi strutturalmente a vicenda*

Si diceva all'inizio della succinta riflessione che si va qui facendo del bisogno di spiegare qualsivoglia valore fondamentale ricorrendo a formule di linguaggio evocative dei valori restanti. Si dà, nondimeno, un termine che più di ogni altro, forse, tutti li racchiude in sé e mirabilmente esprime, ed è quello della pace, del quale nondimeno si sono storicamente prospettate plurime accezioni, dotate di varia estensione semantica<sup>41</sup>. La Costituzione – come si sa – ne tratta

---

<sup>38</sup> “La fraternità si nutre di solidarietà”, dice FRANCESCO, *Voi siete tutti fratelli*, discorso pronunciato in occasione del viaggio apostolico in Iraq (5-8 marzo 2021), ora in *Pace in terra. La fraternità è possibile*, Libreria Editrice Vaticana, Roma 2021, 73.

Nella nostra dottrina, allo studio della fraternità si è particolarmente dedicato F. PIZZOLATO, del quale v. almeno *Il principio costituzionale di fraternità. Itinerario di ricerca a partire dalla Costituzione italiana*, Città Nuova, Roma 2012. Con specifica attenzione all'amore per i lontani, v., poi, A. SPADARO, in più studi, tra i quali *L'amore dei lontani: universalità e intergenerazionalità dei diritti fondamentali fra ragionevolezza e globalizzazione*, in [Forum di Quaderni costituzionali](#); *Dai diritti “individuali” ai doveri “globali”. La giustizia distributiva internazionale nell'età della globalizzazione*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2005, e *I diritti sociali di fronte alla crisi (necessità di un nuovo “modello sociale europeo”): più sobrio, solidale e sostenibile*, in [Rivista AIC](#), 4/2011, 6 dicembre 2011.

<sup>39</sup> Sulla condizione particolarmente svantaggiata di tali persone, v., almeno R. FATTIBENE, *Povertà e Costituzione*, Editoriale Scientifica, Napoli 2020 e, più di recente, P. SCARLATTI, *Soggetti deboli, Costituzione ed istanze della vulnerabilità*, in [Rivista del Gruppo di Pisa](#), 1/2023, 30 aprile 2023, 266 ss. Con specifico riguardo ad alcune esperienze, quali quelle di fine-vita, in cui vengono tristemente ad emersione situazioni di rilevante vulnerabilità, alle quali nondimeno non può qui farsi cenno alcuno, v., almeno, M. GENSABELLA FURNARI, *Vulnerabilità e cura. Bioetica ed esperienza del limite*, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ) 2008, e, della stessa, *Il paradosso della vulnerabilità*, in [Medicina e Morale](#), 4/2022, 9 dicembre 2022, 425 ss. e *Lineamenti di una bioetica della cura. Ripensando l'esperienza della pandemia*, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ) 2023, nonché, tra gli altri, V. LORUBBIO, *La tutela dei soggetti vulnerabili*, in [DPCE Online](#), 2020, 20 aprile 2020, 661 ss.; B. PASTORE, *Semantica della vulnerabilità, soggetto, cultura giuridica*, Giappichelli, Torino 2021; P.F. BRESCIANI, *Chi sono i “vulnerabili” che l'art. 579 c.p. deve proteggere?* in AA.VV., *La via referendaria al fine vita. Ammissibilità e normativa di risulta del quesito sull'art. 579 c.p.*, a cura di G. Brunelli - A. Pugiotta - P. Veronesi, in [Forum di Quaderni costituzionali](#), 1/2022., 45 ss.; B. MAGRO, *A proposito di tutela delle “altre” situazioni di vulnerabilità da tutelare: un raffronto tra Corti costituzionali*, in [Giustizia Insieme](#), 28 aprile 2022; P. SCARLATTI, *I diritti delle persone vulnerabili*, Editoriale Scientifica, Napoli 2022.

<sup>40</sup> *Veritas in caritate*, d'altronde, diceva San Paolo, *Ef* 4,15; e *Deus caritas est* e *Caritas in veritate* – come si sa – sono i titoli di due encicliche di Benedetto XVI, rispettivamente, del 2006 e del 2009.

<sup>41</sup> Raggiugli negli studi di G. PONTARA, riuniti sotto il titolo *Quale pace? Sei saggi su pace e guerra, violenza e nonviolenza, giustizia economica e benessere sociale*, Mimesis, Milano 2016.

specificamente al piano delle relazioni internazionali; la qual cosa ha, peraltro, la sua pronta spiegazione nella memoria, al tempo particolarmente cocente, delle vite spezzate e delle macerie, morali e materiali, causate dalla seconda grande guerra. E, tuttavia, se ci si pensa, il profondo significato della pace, più e prima ancora che al piano suddetto, si coglie nella sua essenza e compiutamente si apprezza a quello dei rapporti della persona con se stessa e con gli altri. E, invero, è anche (e soprattutto) per ciò che la pace – si è fatto notare altrove<sup>42</sup> – è un “bene assoluto”, perché tale è la persona *ut sic*, ogni persona in quanto portatrice di dignità, bene-valore incommensurabile. D’altro canto, chi definisce i progetti della propria esistenza e, nei limiti delle capacità di cui è dotato e delle condizioni oggettive che gliene danno l’opportunità, li porta ad effetto non ricorrendo alla forza, per ciò stesso si fa testimone di pace, offrendo pertanto il proprio concorso a connotare all’insegna del valore in parola l’intera comunità cui appartiene.

La pace tra gli Stati, insomma, non può aversi senza o, peggio, col costo del suo intollerabile sacrificio nei rapporti tra e con gli individui; e non occorre, per averne riprova, richiamare qui alla memoria un noto aforisma inventato in tempi ormai lontanissimi al precipuo fine di evitare che gli uomini si facciano guerra gli uni gli altri, mettendo a rischio la stessa identità ed attitudine dell’ordinamento a trasmettersi integro alle generazioni a venire<sup>43</sup>.

Ancora una volta, peraltro, immediata è l’assonanza con l’insegnamento del Cristo: “vi lascio la pace, vi do la mia pace”<sup>44</sup>, che tuttavia – com’è opportunamente, ripetutamente precisato<sup>45</sup> – non è la pace del mondo bensì quella di chi vince il male, anche (e in primo luogo) laddove si annidi dentro di sé, e si dona agli altri. La pace cristiana è, in realtà, lo stesso Cristo, dunque è Amore<sup>46</sup>.

Una volta di più, eloquente è l’insegnamento trasmesso dalla *Pacem in terris*, nella quale sin dal suo *incipit* si chiarisce che la pace si fonda sulla verità, la giustizia, l’amore e la libertà<sup>47</sup>.

Qui è il cuore della questione ora trattata. Senza verità, giustizia, amore e libertà non può esservi pace, così come però, circolarmente, senza di questa non possono esservi neppure quelle. D’altronde, quale libertà o giustizia può aversi in un Paese devastato dalla guerra? È sufficiente porre mente alle immagini, che spezzano il cuore nella loro cruda eloquenza, sì da non richiedere alcun commento, quotidianamente trasmesse dai grandi mezzi d’informazione dei territori, quali quelli della martoriata Ucraina<sup>48</sup>, oggetto di azioni belliche distruttive, per avere subito conferma

<sup>42</sup> ... nel mio [La pace come bene assoluto, indisponibile e non bilanciabile, il diritto fondamentale a godere e il dovere di preservarla ad ogni costo](#), Editoriale, in questa [Rivista](#), 27 febbraio 2022.

<sup>43</sup> Ovvio il riferimento qui al *bellum omnium contra omnes* di hobbesiana memoria. L’espressione ricorre poi – com’è noto – assai di frequente negli scritti di K. MARX, a partire da quello *Sulla questione ebraica* del 1844.

<sup>44</sup> Gv. 14, 27-31. Il tema della pace ricorre in modo particolarmente insistito nei documenti ecclesiali: per tutti, v. la *Pacem, Dei munus pulcherrimum* di Benedetto XV del 1920 e la *Pacem in terris*, più volte qui richiamata.

<sup>45</sup> V., ad es., Rm, 12, 21.

<sup>46</sup> Come rileva il Patriarca della Chiesa Copta Ortodossa di Alessandria d’Egitto TAWADROS II, *Prefazione*, in FRANCESCO, *Pace in terra. La fraternità è possibile*, cit., 4, “l’amore è il pilastro principale della pace. Possiamo vivere in pace con gli altri soltanto amandoci gli uni gli altri. Per amarci reciprocamente dobbiamo accettare un mondo segnato dalla diversità... La pace comincia all’interno di ciascuno di noi”. Pure *ivi* è l’icastica affermazione di FRANCESCO, secondo cui “non ci sarà pace finché gli altri saranno un *loro* e non un *noi*” (85; testuale il corsivo).

<sup>47</sup> A questa indicazione FRANCESCO ha fatto ripetutamente richiamo: ad es., nell’*op. ult. cit.*, 44, troviamo scritto che “la pace deve essere costruita sulla giustizia, sullo sviluppo umano integrale, sul rispetto dei diritti umani fondamentali, sulla custodia del creato, sulla partecipazione di tutti alla vita pubblica, sulla fiducia fra i popoli, sulla promozione di istituzioni pacifiche, sull’accesso all’educazione e alla salute, sul dialogo e sulla solidarietà”. E ancora: “Solo ... avendo cura che a nessuno manchi il pane e il lavoro, la dignità e la speranza, le urla di guerra si muteranno in canti di pace” (111). Una mirabile testimonianza e conferma allo stesso tempo – come si vede – della mutua integrazione e, più ancora, immedesimazione dei valori fondanti il vivere in comunità, di cui qui si viene dicendo.

<sup>48</sup> L’invasione dei territori in parola da parte della Russia ha alimentato un fitto dibattito tra gli studiosi, in specie, per un verso, sotto l’aspetto della palese violazione del diritto internazionale e dei diritti umani da questo riconosciuti e, per un altro verso, della legittimità del coinvolgimento del nostro Paese in relazione agli aiuti militari offerti all’Ucraina. Nella copiosa lett., v., almeno e di recente, L. CHIEFFI, *Pace e guerra nel dibattito alla Costituente. Storicizzazione ed evoluzione interpretativa di principi fondamentali a contenuto vincolante*, in [Nomos](#), 1/2023, 1 ss., e, se si vuole, il mio *I diritti fondamentali e la guerra*, in [Dirittifondamentali.it](#), 1/2023, 5 febbraio 2023, 209 ss.

della mancanza persino degli elementi indispensabili alla sopravvivenza, come l'acqua o il cibo o le medicine; ancora di più fa, dunque, difetto il godimento di diritti che presupporrebbero la esistenza di condizioni di vita dignitosa e il fisiologico, lineare svolgimento di questa.

Stando così le cose, si tratta di chiedersi come possa conciliarsi l'autonomia concettuale e giuridica dei singoli valori fondamentali con la vocazione propria di ciascuno a dare sostegno ed alimento agli altri e, allo stesso tempo, a riceverlo, insomma ad integrarsi a vicenda.

Per un verso, infatti, parrebbe essere innegabile la specificità concettuale dei valori *uti singuli*, tangibile già nel fatto stesso che la loro essenza, per essere colta appieno, rimanda al linguaggio comune, senza nondimeno escludere che termini in quest'ultimo correnti possano andare incontro ad adattamenti e slittamenti semantici anche consistenti per effetto della loro traduzione giuridica<sup>49</sup>.

Per un altro verso, è di per sé eloquente il dato costituito dalla pluralità dei disposti normativi che danno voce ai valori stessi, a partire da quelli, espressivi dei principi fondamentali, che nel modo più immediato e genuino li rappresentano<sup>50</sup>; ed è solo dalla congiunta e simultanea osservazione di tutti che si fa e senza sosta rinnova il "sistema", anzi – come si è detto altrove<sup>51</sup> – la Costituzione come "sistema".

Ora, il canone sistematico è comunemente annoverato – come si sa – tra quelli che appaiono essere bisognosi di costante attenzione da parte dell'interprete, utilizzati dunque a modo al fine di mettere opportunamente a fuoco l'oggetto specifico dell'attività ricognitiva di senso di un dato enunciato.

La tesi che qui si reputa di dover affacciare si porta però ancora oltre la soglia alla quale invece di solito ci si arresta. A mia opinione, infatti, non basta rilevare che ogni enunciato può essere correttamente inteso e fatto valere unicamente *alla luce degli altri*, a partire da quelli che gli sono maggiormente contigui, con i quali fa appunto "sistema". Ciò che farebbe pensare essere previamente acquisita la ricostruzione semantica degli enunciati a contorno – se così vogliamo chiamarli – la cui osservazione consenta appunto di mettere a fuoco e intendere in modo adeguato l'enunciato di volta in volta oggetto di esame. Non ci si avvede, però, così del carattere circolare ed autoreferenziale del ragionamento svolto, dal momento che, spostando il tiro, lo stesso enunciato in parola da *incerto* si commuta magicamente in *certo* laddove si tratti d'intendere un altro enunciato ancora che, di contro, da *certo* quale dapprima era diviene *incerto*. Un esito, questo, come si vede, a dir poco sconcertante, che può essere, a mia opinione, parato solo assumendo che ciascun principio, più ancora che dare luce ai principi restanti ponendosi al di fuori di essi e, dunque, ad essi rimanendo estraneo, s'immetta nella struttura degli elementi normativi provvisti della sua stessa natura, concorrendo pertanto, per la propria parte, a riplasmarli ed a rigenerarli senza sosta, in misura peraltro varia in ragione del contesto complessivo in cui essi s'inscrivono, considerato cioè quest'ultimo tanto negli elementi fattuali quanto in quelli normativi di cui si compone<sup>52</sup>.

<sup>49</sup> Sulle formidabili questioni che si pongono in ordine al rapporto tra il linguaggio comune e quello costituzionale, ancora di recente fatte oggetto di rinnovata attenzione, v., almeno, G. SILVESTRI, *Linguaggio della Costituzione e linguaggio giuridico: un rapporto complesso*, in *Quad. cost.*, 2/1989, 229 ss.; AA.VV., *La lingua dei giuristi*, a cura di P. Caretti e R. Romboli, Pisa University Press, Pisa 2016; B. BARBISAN, *La più bella del mondo? Leggibilità e concretezza della Costituzione italiana*, in *Rivista AIC*, 2/2022, 8 giugno 2022, 142 ss., e, nella stessa *Rivista*, J. VISCONTI, *La lingua della Costituzione tra lessico e testualità*, 3/2022, 29 agosto 2022, 110 ss., nonché i contributi al convegno AIC, svoltosi a Messina e Taormina dal 27 al 29 ottobre 2022, su *Lingua linguaggi diritti*.

<sup>50</sup> Ci si dovrebbe, per vero, al riguardo chiedere se i principi fondamentali siano unicamente quelli così etichettati dalla stessa Carta ovvero se ve ne siano altri (e, se sì, come riconoscerli). Di tutto ciò, nondimeno, non può qui farsi parola alcuna, comportando l'esame approfondimenti teorici e verifiche sul campo di cui è, di tutta evidenza, altra la sede. D'altro canto, è sufficiente, per le specifiche esigenze di questo studio, la constatazione della pluralità dei principi suddetti (e, risalendo, dei valori da essi espressi).

<sup>51</sup> *La Costituzione come "sistema" e le sue proiezioni al piano delle innovazioni positive ed a quello delle pratiche interpretative (prime notazioni)*, in *Dirittifondamentali.it*, 1/2023, 23 aprile 2023, 457 ss.

<sup>52</sup> Si ha, dunque, ancora una riprova della circolarità della interpretazione, anche nelle sue applicazioni ai rapporti tra fonti non equiordinate, le letture della Costituzione giovandosi di quelle delle leggi e degli altri atti di normazione, così come, ovviamente, queste di quelle (su ciò, richiamo qui solo la lungimirante lezione teorica di A. ROSS, *Theorie der*

4. Segue: *l'esempio dei rapporti tra unità-indivisibilità dell'ordinamento e autonomia, nonché tra quest'ultima e i valori di libertà ed eguaglianza, e la conferma del carattere avvolgente e quodammodo omnicomprensivo del valore della pace*

Ma, se ogni principio è parte degli altri, come preservare, dunque, la specificità di ciascuno di essi?

Forse, la via giusta da battere al fine di uscire dal tunnel nel quale il ragionamento che si va ora facendo sembra essersi da se medesimo immesso è quella di riferire la specificità stessa al “nucleo duro” del principio, quale peraltro si coglie ed apprezza in modo intuitivo<sup>53</sup>, un nucleo circondato da una parte, ora più ed ora meno consistente, soggetta a suggestioni ed influenze esterne, anche dunque (e in primo luogo) da parte dei principi restanti.

Il vero è che i principi fondamentali, proprio perché tali, s'intendono unicamente nel loro fare tutt'uno, tant'è che l'attacco frontale portato ad uno di essi fatalmente ridonda a carico degli altri, trascinandoli tutti nella loro eventuale caduta.

Un solo esempio, per tutti, che riprendo da riflessioni in altri luoghi svolte e che mi pare altamente istruttivo di quanto si viene ora dicendo.

Si consideri, dunque, il disposto di cui all'art. 5 della Carta.

Va, innanzi tutto, precisato che in esso non si ha – come, invece, da molti si ritiene – la rappresentazione di due valori fondamentali in perenne, irriducibile conflitto – l'unità-indivisibilità da un lato, l'autonomia dall'altro –, trattandosi piuttosto di un unico, internamente articolato valore che è appunto quello della promozione, la massima possibile alle condizioni di contesto, dell'autonomia *nella* cornice dell'unità, non con il costo e il vero e proprio pregiudizio di questa<sup>54</sup>. La qual cosa sarebbe inimmaginabile, ove si convenga – come devesi – che, per effetto della frantumazione dell'ordinamento, non già si assisterebbe all'affermazione dell'autonomia bensì, una volta di più, all'avvento di un fatto di discontinuità costituzionale cui potrebbe, se del caso, conseguire la nascita di due o più nuovi ordinamenti. In secondo luogo, occorre qui, una volta di più, ribadire in modo fermo e chiaro che l'autonomia ha la sua ragione d'essere nel suo porsi al servizio dei valori fondamentali restanti, in ispecie di quelli cui danno voce gli artt. 2 e 3, espressivi – piace a me dire – della *coppia assiologica fondamentale* dell'ordinamento<sup>55</sup>.

---

*Rechtsquellen. Ein Beitrag zur Theorie des positiven Rechts auf Grundlage dogmenhistorischer Untersuchungen*, Deuticke, Leipzig-Wien 1929).

<sup>53</sup> Sul ruolo di centrale rilievo della intuizione nei processi ermeneutici non è, chiaramente, qui possibile indugiare, per quanto esso sia ormai assodato e, ora più ora meno, rimarcato nelle più raffinate elaborazioni metodico-teoriche sul tema. Mi limito, dunque, qui solo a ribadire, ancora una volta, come esso sia ancora maggiore per l'interpretazione costituzionale rispetto ad altre specie d'interpretazione giuridica, con una speciale sottolineatura per quella concernente i principi fondamentali e i disposti espressivi di clausole generali.

<sup>54</sup> Maggiori ragguagli sull'annosa questione possono aversi dai miei *Il valore di “unità-autonomia” quale fondamento e limite dei giudizi in via d'azione e della “specializzazione” dell'autonomia regionale (prime notazioni*, in *Rivista del Gruppo di Pisa*, 3/2020, 28 settembre 2020, 100 ss., e *Autonomia e unità-indivisibilità della Repubblica: il modello costituzionale alla prova dell'emergenza*, in in *Dirittifondamentali.it*, 3/2020, 18 ottobre 2020, 132 ss. Cfr. al mio punto di vista quelli di G. DEMURO, *La Repubblica delle autonomie, una e indivisibile*, in *federalismi.it*, 7/2018, 14 dicembre 2018, num. spec., 68 ss.; F. PASTORE, *Brevi considerazioni su unità e indivisibilità della Repubblica italiana*, in AA.VV., *Autonomie territoriali e principio di indivisibilità nello Stato unitario: Italia e Spagna*, a cura dello stesso P. e di J. Lozano Miralles, Wolters Kluwer - Cedam, Milano 2020, 183 ss., e, pure *ivi*, E.A. IMPARATO, *L'autonomia teleologicamente orientata e il regionalismo differenziato. Verso una maggiore eguaglianza sostanziale o la dissoluzione?* 205 ss.; C. CARUSO, *La garanzia dell'unità della Repubblica. Studio sul giudizio di legittimità in via principale*, Bononia University Press, Bologna 2020; R. BIN, *Il filo rosso della dialettica tra unità e autonomia: ieri, oggi, domani*, in *le Regioni*, 1-2/2021, 41 ss., e, nella stessa *Rivista*, Q. CAMERLENGO, *Unità e autonomia: una questione di indirizzo politico*, 57 ss.

<sup>55</sup> I valori transepocali di libertà ed eguaglianza sono, poi, reciprocamente inautonomi, non riuscendosi neppure ad immaginare l'uno senza l'altro, e viceversa [sulle mutue implicazioni che tra gli stessi si intrattengono, dopo N. BOBBIO, *Teoria generale della politica*, cit., spec. 445 ss., v., part., G. SILVESTRI, *Dal potere ai principi. Libertà ed*

L'autonomia è, dunque, anche, per la sua parte, salvaguardia di libertà ed eguaglianza e, insomma, dei diritti costituzionali in genere<sup>56</sup>, così come questi possono, dal canto loro (e circolarmente), risolversi, specie per il tramite della partecipazione attiva alla vita pubblica, in ulteriore promozione di quella.

Si aggiunga, poi, un dato sovente trascurato anche nelle indagini della più avvertita dottrina, vale a dire il contributo che l'autonomia può dare, così come ha storicamente dato, al servizio della pace e, a un tempo, dell'unità. Non si dimentichi che una delle ragioni che hanno portato al riconoscimento della specialità regionale è stata da noi determinata dal bisogno di arginare la spinta separatista che nelle due isole maggiori (e, particolarmente, in Sicilia) stava degenerando per effetto della collusione con il banditismo. Una spinta che poi traeva alimento da secolari ingiustizie, da condizioni di estrema indigenza diffuse in larghe fasce della comunità, da diritti negati o impunemente calpestati, e via dicendo.

Come si vede, al tirar delle somme, il valore della pace è pur sempre implicato nelle più salienti vicende ordinamentali, pur laddove, a prima impressione, queste parrebbero riguardare in modo diretto ed esclusivo altri valori fondamentali. La pace è, insomma, anche in prospettiva laica un valore avvolgente e *quodammodo* omnicomprensivo, così com'è in prospettiva religiosamente orientata, il dono della pace elargito dal Cristo facendo tutt'uno con quello del suo amore infinito e misericordioso gratuitamente dato ad ogni essere umano. Diceva Sant'Agostino che "la vita del cristiano è un cammino fra le persecuzioni del mondo e le consolazioni di Dio"<sup>57</sup>. Non è da meno la Carta costituzionale che ambisce essa pure ad offrire consolazione o, per dir meglio (dal punto di vista laico), ristoro a persone, specie a quelle maggiormente vulnerabili ed esposte, nei loro bisogni elementari di vita, affinché la vita possa davvero dirsi "dignitosa", nell'accezione particolarmente densa e qualificante della sua piena rispondenza ai valori che stanno a base della Repubblica.

Il Cristo non prometteva l'effettivo godimento dei bisogni in parola, nella loro proiezione tipicamente terrena, né li assicura la Costituzione che, con le sole forze di cui dispone, non è in grado comunque di superare lo scarto ineliminabile tra il dover essere e l'essere. L'uno e l'altra, tuttavia, volgono uno sguardo amorevole specie nei riguardi degli ultimi, dei diseredati, i non eguali<sup>58</sup>. Indicano, insomma, la via da percorrere, per irta di insidie che sia e particolarmente sofferto il cammino da compiere; ed è una via lungo la quale tutti – pubblici poteri e componenti la comunità governata – sono chiamati a muoversi, ciascuno secondo il proprio passo e le forze di cui dispone. Una trasformazione della società che in qualche modo si rispecchi nel disegno divino e in quello costituzionale richiede, infatti, un poderoso sforzo collettivo, restando nondimeno individuali le responsabilità tanto per ciò che si fa quanto per ciò che non si fa.

---

*eguaglianza nel costituzionalismo contemporaneo*, Laterza, Roma-Bari 2009, e, dello stesso, *Introduzione* al convegno su *Il referendum sull'art. 579 c.p.: aspettando la Corte costituzionale*, Milano 15 dicembre 2021, a cura di M. D'Amico e B. Liberali, in *Rivista del Gruppo di Pisa*, 1/2022, Quad. n. 4, 3 ss.; v., inoltre, AA.VV., *Eguaglianza e discriminazioni nell'epoca contemporanea*, Ann. 2019, a cura dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti, Editoriale Scientifica, Napoli 2021].

<sup>56</sup> Sul concorso offerto dagli enti territoriali minori all'appagamento dei diritti fondamentali si segnala il corposo studio curato da A. Morelli e L. Trucco, *Diritti e autonomie territoriali*, Giappichelli, Torino 2014, purtroppo ormai risalente a diversi anni addietro; sarebbe, per vero, di particolare interesse fare chiarezza sui più recenti sviluppi normativi avutisi al riguardo.

<sup>57</sup> *De Civitate Dei*, XVIII, 51.

<sup>58</sup> Ad oggi in attesa dei necessari approfondimenti è lo studio delle relazioni intercorrenti tra eguaglianza sostanziale e valore della pace, nella densa accezione qui patrocinata.